



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-PN - DIREZIONE PROVINCIALE DI
PORDENONE

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-PN**

Oggetto: **ATTI PRIVATI - CONSEGNA ORIGINALI ATTO N. 2530/3/2020**

REGISTRATO IL 14/09/2020

Classificazione:

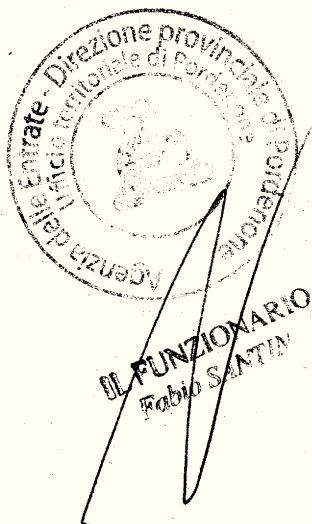
Mittente: **BANDA MUSICALE DI PORCIA**

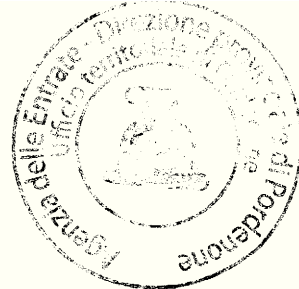
Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0106719**

Data: **14/11/2022 10:05:14**

Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT PORDENONE - DP
PORDENONE**





BANDA MUSICALE DI PORCIA

Oggetto: Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 30 (trenta) del mese di luglio, alle ore 21.30 (ventuno e trenta), presso il parco della Villa Correr Dolfin di Porcia, luogo scelto per il rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione modifiche statutarie in base al nuovo Codice del Terzo Settore;
2. variazione denominazione sociale;
3. varie ed eventuali;

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig. Sedran Renzo, il quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra De Giusti Maria Antonietta.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 45 (quarantacinque) soci, a mezzo anche due deleghe (Mack Miriam delega Crestan Eleonora e Spagnol Samuele delega Spagnol Ivan), ed assenti n. 22 (ventidue) su un totale di n. 67 (sessantasette) soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

1. APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE IN BASE AL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE

Il Presidente illustra ai soci le motivazioni delle modifiche statutarie da apportare allo statuto, modifiche che si sono rese necessarie per l'adeguamento dell'associazione al nuovo Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/17) e per la successiva iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità delibera di adottare un nuovo statuto conforme a quello proposto dal Presidente.

Il testo del nuovo statuto dell'associazione adeguato al nuovo codice del terzo settore, viene allegato al presente verbale all'allegato "A".

L'assemblea conferisce mandato al Presidente di apportare allo statuto, limitatamente a quanto deliberato, le eventuali modifiche non sostanziali richieste dall'Organo Amministrativo Regionale competente per l'approvazione.

2. VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE

Il Presidente comunica la necessità di adeguare anche la denominazione sociale a quanto richiesto dal Codice del Terzo Settore.

Propone pertanto la seguente nuova denominazione **"BANDA MUSICALE DI PORCIA APS"**.

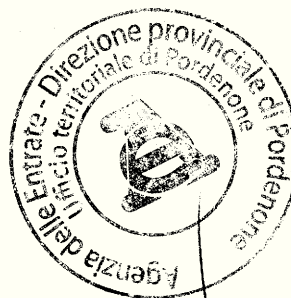
L'assemblea approva all'unanimità.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno alle ore 22.30 (ventidue e trenta) l'assemblea straordinaria si scioglie.

Il Presidente

Il Segretario

atto registrato a Pordenone il 14/08/2020
al n° 2530 Mod. 3 con liquidazione ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: _____



IL FUNZIONARIO
Fabio SANTIN

allegato 1 all'atto registrato a
Pordenone il 14/08/2020 al
n° 2530 Mod. 3 con
liquidati € ESSEME di cui
per imposta IPOT € 1

Esente da imposta di bollo
e di registro ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.Lgs 117/17

STATUTO BANDA MUSICALE DI PORCIA APS

Premesso che, con atto repertorio n. 103.801 raccolta n. 8376 del Notaio Simone Gerardi del 17 gennaio 1991, registrato a Pordenone il 22 gennaio 1991 al n. 190 modello I, è stata regolarizzata la costituzione dell'Associazione denominata "Banda Musicale di Porcia" già operante dal febbraio 1990, si intende oggi modificare lo Statuto a suo tempo allegato e disciplinare la stessa con il presente.

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita con sede in Porcia (PN), Via della Latteria n. 1, l'associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata "Banda Musicale di Porcia APS", di seguito detta associazione. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'associazione è costituita nel rispetto del codice civile e del D.Lgs 117/17, delle leggi regionali in vigore e loro modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporta modifica statutaria, ma dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

4. L'associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 2 - Finalità

L'associazione "BANDA MUSICALE DI PORCIA APS" è un ente senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione è costituita esclusivamente al fine di:

- Promuovere la formazione e la divulgazione della cultura musicale;
- Mantenere viva la tradizione bandistica del luogo presenziando a manifestazioni civili, religiose, folcloristiche, patriottiche, sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza;
- Organizzare, anche per conto terzi, manifestazioni a carattere musicale, culturale ed artistico, incontri e dibattiti culturali sia nazionali che internazionali;
- Organizzare scuole di musica con finalità di svolgere i corsi di insegnamento nelle materie musicali;
- Promuovere e organizzare gruppi di musica d'insieme;

Le attività svolte dall'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere i) del D.Lgs 117/17:

- i) Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

E' vietata qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 3 - Soci

Sono soci le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quelli che successivamente fanno richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Se il socio è minorenne l'adesione dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di aprile di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa entro l'anno solare di competenza;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.



L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

In base alle disposizioni del GDPR e del D.Lgs 196/2003 tutti i dati personali raccolti sono soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione, di esaminare i libri associativi prendendone visione presso la sede associativa e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
5. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
6. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dal Consiglio direttivo.
7. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
8. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
8. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a prestare l'attività preventivamente concordata.
9. I soci suonatori devono conservare con diligenza il materiale (divisa, strumento, parti, accessori, ecc.) che resta di proprietà dell'associazione e ad essa deve essere restituito.
10. I soci suonatori, in caso di decesso, hanno diritto alla partecipazione gratuita della Banda alla

cerimonia funebre.

Art. 5 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art. 7 - Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti, da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (email, lettera, PEC, telegramma, fax).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega. In caso di socio minorenni, il voto viene esercitato da chi ne ha la potestà.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.

8. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- Nominare i componenti dell'Organo di Controllo laddove previsto;
- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- Stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati;
- Approvare l'eventuale regolamento interno e dei lavori assembleari;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

In sede straordinaria e con maggioranza qualificata l'associazione è chiamata a deliberare su:

- Modifiche statutarie (ex art. 21 c.2 del Codice Civile);
- Scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione;

Art.8 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 a 9 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimere solo parere consultivo. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
3. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi, le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (email, lettera, telegramma, fax).
6. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.

7. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- eleggere il vicepresidente con funzioni vicarie;
- assumere il personale;
- nominare il maestro Direttore e il suo Vice;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 9 - Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 10 - Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni

del Consiglio Direttivo;

Art. 11 – Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs 117/17, l'assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 12 - Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 13 - Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 14 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e



sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16 - Bilancio

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c 1-2 e dall'art. 14 c.1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 17 - Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole

Agencia del
della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Art. 18 - Scioglimento dell'associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

2. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19 - Regolamento interno e collegio arbitrale

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

3. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

4. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Così modificato dall'assemblea straordinaria dei soci del 30 luglio 2020.

Il Presidente



Il Segretario



Firmato digitalmente da: RENZO SEDRAN
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 07/01/2023 16:54:48